

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
"Cittadella Regionale"- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Dessié, 2
00199 Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA DI CUI AL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2011 N. 159 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1. Premessa e definizioni

La presente circolare disciplina la procedura operativa da applicare per la verifica antimafia, a seguito dell'approvazione della convenzione per la trasmissione di dati e informazioni per il rilascio delle certificazioni antimafia tra l'AGEA e il Ministero dell'Interno.

Ai fini della presente procedura, sono adottate le seguenti definizioni:

Banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari: insieme dei dati riportati nelle autocertificazioni che ciascun Organismo Pagatore raccoglie in relazione ad un fascicolo aziendale, sincronizzati sul sistema centrale di AGEA

Banca dati degli esiti negativi: insieme degli esiti negativi che ciascun Organismo Pagatore riceve a seguito della consultazione della BDNA, sincronizzati sul sistema centrale di AGEA

Banca dati degli esiti positivi: insieme degli esiti positivi che AGEA riceve con PEC a seguito della consultazione della BDNA

2. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia e adempimenti a carico degli stessi

L'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Al riguardo si riporta di seguito uno schema riepilogativo:

Tipologia impresa	Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
<i>Impresa individuale</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (ove previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (art. 85, comma 3)
<i>Associazioni</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legali rappresentanti 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi (art. 85, comma 3)

Tipologia impresa	Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
<i>Società di capitali anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. ciascuno dei consorziati 4. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 5. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 6. direttore tecnico (ove previsto) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)
<i>Società di capitali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organi di amministrazione 3. socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 4. socio (in caso di società con socio unico) 5. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 6. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 7. direttore tecnico (ove previsto) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)
<i>ConSORZI di cui all'art. 2602 c.c. e i gruppi europei di interesse economico</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. imprenditori o società consorziate 3. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 4. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 5. direttore tecnico (ove previsto) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)

9

Tipologia impresa	Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
<i>Società semplice e in nome collettivo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)
<i>Società in accomandita semplice</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)
<i>Società estere con sede secondaria in Italia</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 3. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 4. direttore tecnico (ove previsto) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)
<i>Raggruppamenti temporanei di imprese, imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero</i>	<ul style="list-style-type: none"> – soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa, a seconda della tipologia societaria dell'impresa (vedi punti precedenti) – familiari conviventi di cui al punto 1 (art. 85, comma 3)
<i>Società personali</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

5

Tipologia impresa	Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni
	<ol style="list-style-type: none"> 2. legale rappresentante 3. componenti organi di amministrazione 4. membri del collegio sindacale o sindaco nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c. 5. soggetti che svolgono compiti di vigilanza (D.lgs. 231/2001) 6. direttore tecnico (ove previsto) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti (art. 85, comma 3)

L'allegato 4 alla presente nota (Specifiche_WS_BDNA) riporta le tipologie di soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Le codifiche utilizzate sono quelle restituite da INFOCAMERE; le codifiche con il prefisso SICEANT, presenti nell'allegato, sono codifiche in uso nel sistema informativo del Ministero dell'Interno. Per eventuali cariche per le quali non si trovi corrispondenza con CCIA sarà attribuita dinamicamente all'atto della registrazione del dato una codifica interna e comunicata negli invii successivi.

3. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio

I soggetti titolari di ditta individuale sono tenuti a presentare all'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale una dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1 alla presente nota.

Analogamente, i legali rappresentanti delle imprese sopra elencate sono tenuti a presentare all'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale una dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 2 alla presente nota, riportando l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

3.1 Dichiarazione sostitutiva conviventi

Ai fini della richiesta di informazione antimafia, tutte le persone fisiche indicate negli Allegati 1 e 2 nonché le persone fisiche richiedenti l'erogazione di contributi non titolari di ditte individuali, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono

5

tenute a presentare all'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l'indicazione di tutti i conviventi di maggiore età, utilizzando il modello Allegato 3 alla presente nota.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1, 2, 3 devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

4. Schema procedura

L'informazione relativa alla presentazione delle dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3 nonché l'elenco dei soggetti e le informazioni in esse riportati, devono essere inserite in apposita sezione del fascicolo aziendale.

Considerato l'elevato numero di soggetti interessati dall'accertamento, sono definite modalità istruttorie automatizzate, articolate secondo il seguente schema procedurale:

1. inserimento nel sistema informativo dell'Organismo pagatore dei dati relativi ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia (beneficiario e conviventi e/o titolare dell'impresa, soci ecc.), previa verifica dei dati anagrafici e del codice fiscale mediante le funzioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate. I dati relativi alle cariche sociali devono essere verificati con quelli resi disponibili da Unioncamere; qualora i dati oggetto di autodichiarazione siano più aggiornati rispetto alla banca dati Unioncamere, è necessario che l'Organismo pagatore conservi traccia delle differenze;
2. stampa "da sistema" delle previste dichiarazioni sostitutive;
3. acquisizione della sottoscrizione da parte del/degli interessato/i;
4. inserimento a sistema e protocollazione del PDF delle dichiarazioni previste, corredato dagli estremi del documento di identità del dichiarante.

In assenza della procedura automatizzata, l'operatore che esegue l'inserimento a sistema di tali informazioni è tenuto a verificare la completezza della documentazione e a sottoscrivere una checklist riepilogativa delle informazioni.

Per l'esecuzione della suddetta attività, gli Organismi pagatori possono avvalersi degli organismi delegati ai sensi dell'allegato 1, punto 1, lettera C, del Reg. (UE) n. 907/2014, secondo le vigenti discipline di delega.

Successivamente, l'Organismo pagatore competente provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN.

Tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati 1, 2 e 3 vengono interscambiate in ambito SIGC, dando evidenza delle differenze eventualmente rilevate tra le

cariche sociali presenti nella banca dati della Camera di Commercio e quelle dichiarate dal richiedente ed elencando i procedimenti amministrativi per i quali si richiede la documentazione antimafia, nonché il relativo importo.

Le suddette informazioni costituiscono la *banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari* e sono utilizzate da AGEA per la predetta consultazione presso la BDNA, con le modalità tecniche definite a seguito delle interlocuzioni in corso con il Ministero degli Interni e di seguito riportate.

Ciascun Organismo pagatore provvede a richiedere la comunicazione o l'informazione antimafia alla BDNA, istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193, attraverso la consultazione della predetta banca dati che avverrà previo accreditamento al sistema informatico delle Prefetture; va attivato il processo di riconoscimento presso BDNA dei soggetti non attivi, individuando altresì i soggetti già attivi che dovranno richiedere le abilitazioni per l'inserimento massivo.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente. Ai fini del pagamento è necessario che:

- la comunicazione antimafia attesti che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67

oppure

- l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa.

Qualora pervenga un'informazione positiva, cioè qualora sussistano le predette cause, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto. Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all'aiuto (art. 67, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni).

Per ogni atto amministrativo o per ogni soggetto che abbia nella consistenza territoriale del proprio fascicolo aziendale terreni concessi da un Ente pubblico a partire dal 19 novembre 2017 e per il quale siano presenti informazioni valide nella *Banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari* nel SIAN, qualora nella *Banca dati degli esiti negativi* non sia presente un esito negativo in corso di validità (6 mesi per la comunicazione e 12 mesi per l'informazione, a partire dalla data di consultazione), l'Organismo pagatore procederà a consultare la BDNA per l'ottenimento della relativa comunicazione o informazione antimafia.

Sarà possibile richiedere una certificazione antimafia al giorno. Le eventuali successive richieste per lo stesso CUA non potranno essere trasmesse a BDNA prima di aver ricevuto un esito dall'elaborazione della precedente.

Si rammenta che le autodichiarazioni di cui agli allegati 1, 2, 3 hanno un periodo di validità pari a 6 mesi; decorso tale termine, per le nuove richieste sarà necessario ripresentare le autocertificazioni aggiornate. Qualora nella Banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari del SIAN non siano presenti dati validi, l'Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale è tenuto a trasmettere al SIAN i dati derivanti da autocertificazioni in corso di validità dietro richiesta effettuata dall'Organismo pagatore competente per l'istruttoria dell'atto amministrativo per il quale effettuare la consultazione nella BDNA.

L'operatore dell'Organismo pagatore competente per gli atti amministrativi per cui è necessaria la consultazione della BDNA, preventivamente abilitato, si avvale delle funzioni rese disponibili dalla BDNA stessa per l'inserimento massivo, eseguendo un "copia e incolla" nella pagina web dei dati seguenti:

- CUA Beneficiario;
- Tipologia – sono previste:
 - Informazione,
 - Comunicazione,
 - Demanio;
- Importo – da non inserire se la tipologia è "Demanio".

La BDNA accede alla banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari per i soggetti indicati nel file guida inserito secondo le modalità sopra specificate e provvede al caricamento automatico della richiesta di dichiarazione antimafia.

La BDNA mette a disposizione sul proprio portale il file contenente gli esiti per ciascuno dei soggetti caricati a partire dal file guida, con le informazioni contenute al punto 3 dell'allegato 5 alla presente nota, per il quale l'operatore incaricato dall'Organismo pagatore deve eseguire il download nel sistema informativo dell'Organismo pagatore stesso.

L'esito negativo comunicato in relazione ad uno specifico atto amministrativo può essere validamente utilizzato dalle Amministrazioni nell'arco dei 6 mesi (se comunicazione) o 12 mesi (se informazione) di validità dell'esito stesso.

Qualora, invece, non si sia ricevuto alcun esito, l'atto amministrativo per il quale la richiesta di informazione antimafia resta in fase di istruttoria presso la BDNA può essere validamente pagato

dall'Organismo pagatore che ha effettuato la richiesta stessa, decorsi 30 giorni dall'accettazione della richiesta.

Alla corresponsione dell'anticipo con il silenzio assenso può corrispondere l'erogazione di un saldo anch'esso sottoposto a condizione risolutiva senza la necessità di reiterare la richiesta in BDNA o, in caso di urgenza (in assenza di precedente richiesta) sussiste la necessità di formulare in BDNA la richiesta (che si presenta una sola volta) per il procedimento in questione.

Ciò posto, decorsi 6 o 12 mesi dall'accettazione della richiesta, rispettivamente per la comunicazione e per l'informazione antimafia, prima di procedere all'erogazione di ulteriori pagamenti, può essere opportuno che l'Amministrazione richiedente invii alla BDNA una lettera di sollecito alla definizione dell'istruttoria.

Decorsi 6 o 12 mesi, rispettivamente per la comunicazione e per l'informazione, dalla ricezione di un esito negativo ottenuto per uno specifico atto amministrativo, è possibile procedere al pagamento di ulteriori somme dovute all'agricoltore per tale procedimento; negli altri casi è necessario procedere a una nuova consultazione della BDNA.

Gli esiti positivi vengono inviati via PEC da BDNA ad AGEA (*Banca dati degli esiti positivi*) che li rende disponibili agli Organismi pagatori per i procedimenti amministrativi di competenza e sono altresì comunicati direttamente all'Organismo pagatore nel file degli esiti.

5. Schema riepilogativo soglie

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018:

Fattispecie per le quali richiedere la documentazione antimafia		Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
Domande di pagamento di aiuti comunitari: data di presentazione	Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	---	---
		Oltre 150.000 euro	No	Si	---	---
	Dal 19 novembre 2017	Fino a 25.000 euro	No	No	19 novembre 2017	31 dicembre 2019

Fattispecie per le quali richiedere la documentazione antimafia		Soglia	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina	Termine periodo di applicazione della disciplina
		Oltre 25.000 euro	No	Si	19 novembre 2017	31 dicembre 2019
	Dal 19 novembre 2017	Fino a 5.000 euro	No	No	1° gennaio 2019	----
		Oltre 5.000 euro	No	Si	1° gennaio 2019	----
Concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale: Data di rilascio o di rinnovo	Dal 19 novembre 2017	Qualunque importo		Si	19 novembre 2017	---
Domande di pagamento di aiuti nazionali: data di presentazione	Fino al 18 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	No	No	----	----
		Oltre 150.000 euro	No	Si	----	----
	Dal 19 novembre 2017	Fino a 150.000 euro	Si	No	19 novembre 2017	---
		Oltre 150.000 euro	No	Si	---	---

9

Si rammenta che l'importo da considerare per verificare l'applicazione della soglia, per le misure non connesse alle superfici ed agli animali dello Sviluppo rurale, è riferibile ad ogni singola domanda di sostegno.

6. Schema riepilogativo adempimenti


Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo ai fini delle dichiarazioni da rendere:

Tipo documentazione antimafia	Dichiarazioni da rendere
Comunicazione	Allegato 1, Allegato 2
Informazione	Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3

Nell'allegato 6 è descritto il flusso delle informazioni tra AGEA, Organismi pagatori e BDNA e nell'allegato 7 sono riportate le istruzioni operative per le richieste massive.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini



5